

Cass. Civ., Sez. II, 22/01/1994, n. 626. Pres. Bronzini. Rel. Fantacchiotti.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 29 maggio 1982, Raimondo M. ha proposto opposizione dinanzi al tribunale di Catania contro un decreto ingiuntivo emesso il 16 aprile 1982 dal presidente dello stesso tribunale per la somma di lire 12.644.444 (oltre interessi e spese del procedimento monitorio) a titolo di compenso per la progettazione di alcune villette da costruire in territorio di V.

L'opponente ha, in particolare, dedotto, per quello che ancora interessa in questa sede:

- 1) che il compenso è stato calcolato in base ad un valore dell'opera erroneamente determinato in misura eccedente quello reale;
- 2) che non è dovuta, in ogni caso, maggiorazione per incarico parziale;
- 3) che il rimborso spese non spetta nella misura richiesta.

In via riconvenzionale il M., addebitando al F. l'omessa verifica della edificabilità del suolo in cui dovevano essere costruite le villette in territorio di V., errori nella progettazione delle villette di via X, eseguita senza tenere conto delle locali prescrizioni sulle distanze, ed incuria nel controllo dell'iter amministrativo delle domande di concessione edilizia, ha chiesto la condanna del predetto professionista al risarcimento dei danni subiti per non essere riuscito ad ottenere la richiesta concessione edilizia.

Il Tribunale di Catania ha rigettato sia l'opposizione sia la domanda riconvenzionale disattendendo le eccezioni sulla misura dei compensi e delle spese da rimborsare, perché generiche, e la contestazione sulla pretesa di maggiorazione per incarico parziale, perché dovuta in ogni caso di incarico parziale, come quello nella specie eseguito dal F., e rilevando, in merito alla domanda riconvenzionale, che l'errore relativo alla edificabilità del suolo in cui le villette avrebbero dovuto essere costruite ed il disinteresse del professionista per lo svolgimento dell'iter amministrativo della domanda di concessione edilizia non potevano essere a questo addebitati, non rientrando, in mancanza di specifico accordo tra le parti, nell'incarico di progettazione di un fabbricato l'accertamento della edificabilità del suolo in cui la costruzione dovrebbe sorgere ed il compito di curare l'iter amministrativo relativo alla concessione edilizia.

La sentenza, appellata dal M., che, tra l'altro, ha dedotto che nel disattendere la sua domanda riconvenzionale il tribunale non ha tenuto conto degli errori di progettazione delle villette da costruire in via X, è stata confermata dalla Corte di appello di Catania che ha, in particolare, considerato inammissibili, perché generici, i motivi relativi alla pronuncia sulla misura dei compensi e delle spese liquidati al professionista e sul diritto dello stesso alla maggiorazione per incarico parziale ed ha confermato la pronuncia di rigetto della domanda riconvenzionale integrando la motivazione del giudice di primo grado con la precisazione che gli errori del progetto delle villette da costruire in via X, addebitati dal M. al professionista, non possono considerarsi inescusabili, dato che, in un primo tempo, essi non sono stati rilevati neppure dalla commissione edilizia, e che è comunque mancata la prova che da questi errori siano derivati danni al M., dato che questo, prima che gli errori fossero rilevati, aveva già rinunciato alla domanda di concessione edilizia in favore delle sorelle Fi. e che quando gli errori sono stati rilevati il F. ha subito presentato altro progetto opportunamente corretto.

Contro questa sentenza il M. ricorre in cassazione.

Il F. resiste con controricorso.

È stata depositata memoria del ricorrente.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3-5 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 cod. proc. civ. e 1073 cod. civ., nonché vizi di illogicità ed omesso esame di fatti decisivi.

Dopo avere precisato che le prestazioni professionali alle quali si riferisce la pretesa del F. non sono quelle relative ai progetti originari ma quelle dei progetti presentati dopo la sua rinuncia alla concessione edilizia, in favore delle sorelle Fi., proprietarie del terreno, il ricorrente sostiene che solo quest'ultime, nel cui interesse egli ha presentato i successivi progetti, avrebbe potuto considerarsi legittimate passivamente rispetto alla domanda del professionista.

A questo motivo è strettamente collegato il secondo, con il quale il ricorrente addebita alla Corte di merito di avere, con contraddittoria motivazione, prima affermato che il M. aveva rinunciato alla domanda di concessione edilizia in favore delle sorelle Fi. e poi posto a suo carico le spese e gli onorari dell'attività professionale resa dal F. dopo tale data per la modifica, integrazione o sostituzione dei progetti allegati alle domande di concessione edilizia.

Le due censure, che per la loro connessione, conviene esaminare congiuntamente, sono inammissibili in quanto dirette ad escludere, in concreto e per la prima volta, la titolarità, dal lato passivo, del M. nel rapporto di prestazione d'opera con il F. che, nelle fasi di merito, ha sempre allegato, senza contestazioni di sorta, di avere ricevuto l'incarico solo ed esclusivamente dal M..

Esse attengono, infatti, non ad una questione sulla legittimazione, che è quella che investe l'accertamento, sulla base della prospettazione di parte del rapporto controverso, del diritto potestativo di ottenere una decisione di merito e della astratta titolarità, dunque, del potere di promuovere (e del dovere di subire) il giudizio in ordine al rapporto dedotto in causa (sent. n. 1321 del 1981; sent. n. 4524 del 1983), ma ad una questione (di merito) sulla effettiva titolarità, dal lato passivo del rapporto controverso, la quale, al contrario della prima, attiene al merito e, non essendo esaminabile di ufficio, può costituire materia del giudizio di legittimità solo se abbia formato oggetto di contestazione nelle fasi di merito.

Le censure in esame sono, per altro, anche infondate.

La rinuncia del M. alla domanda di concessione edilizia in favore delle sorelle Fi., proprietarie del terreno, e la presentazione dei nuovi progetti nell'interesse di queste influisce non sul rapporto di prestazione d'opera con il F. ma sulla titolarità dell'interesse che la prestazione del professionista deve perseguire.

Ma poiché, come questa Corte ha ripetutamente chiarito, il cliente del professionista è colui che richiede la prestazione professionale, anche quando non è il titolare dell'interesse che l'attività del professionista deve perseguire, legittimato passivo al pagamento del compenso per il professionista non è il titolare dell'interesse predetto, ma colui con il quale il professionista ha assunto l'impegno (sent. n. 1768 del 1983; sent. n. 4113 del 1980).

Conseguentemente, l'indagine volta ad identificare il soggetto in pratica interessato alla prestazione, cioè quello a vantaggio del quale la prestazione è concretamente svolta, avrebbe potuto assumere una rilevanza probatoria, per altro solo indiretta e non necessariamente decisiva, per l'identificazione del committente solo se il rapporto di prestazione d'opera fosse stato contestato dal M. che, invece, nelle fasi di merito, non solo, come si è detto, non ha mai opposto eccezioni al riguardo, ma ha addirittura indirettamente riconosciuto questo rapporto proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni conseguenti alla inesatta esecuzione della prestazione del professionista.

Con il quinto motivo, che, investendo, come i primi due motivi, il capo della sentenza impugnata relativo alla domanda del F., deve essere, per esigenze di ordine sistematico, esaminato prima del terzo motivo, che si riferisce al capo della sentenza relativo alla domanda riconvenzionale del M., il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per "error in procedendo, mancata valutazione di un capo di domanda, omesso esame ed illogicità". Sostiene, in particolare, che la Corte di merito ha errato nel considerare generici, e, perciò, inammissibili, i suoi motivi di appello sui capi della sentenza di primo grado relativi alla congruità del compenso preteso dal F. e delle spese da rimborsare ed alla maggiorazione per incarico parziale quando, per il compenso, era affatto evidente che con la censura si volevano richiamare i minori valori di stima dell'opera da eseguire originariamente indicati, stragiudizialmente, dal professionista in modo da fornire una prova dell'erroneità dei maggiori valori indicati nelle parcelle presentate al Consiglio dell'ordine, per le spese la contestazione aveva la precisa funzione di escludere tutte le spese non dimostrate, e, per la maggiorazione di incarico parziale, l'eccezione evidenziava solo come l'incarico non fosse dovuto dopo che era risultato dagli atti che trattavasi di incarico, "a tutto concedere", parziale tanto che era stato necessario redigere un nuovo progetto.

La censura che attiene alla misura degli onorari pretesi dal F., è fondata e deve essere accolta.

Nella opposizione a decreto ingiuntivo, il M. aveva dedotto che gli onorari (a percentuale) erano stati liquidati al F. sulla base di un valore dichiarato delle opere da eseguire maggiore di quello reale.

Il tribunale ha disatteso l'eccezione perché "generica" e priva di prova.

Nell'atto di appello il M., evidentemente ricollegandosi alla sua originaria eccezione ed alle ragioni che hanno indotto il tribunale a disattenderla, "insiste nel rilevare che l'importo richiesto dal F. originariamente era di gran lunga inferiore".

L'infelice ed eccessivamente sintetica formulazione del motivo di gravame non ne pregiudica radicalmente la chiarezza e la specificità dato che dai documenti prodotti, che questa Corte, attesa la natura del vizio denunciato, ha il potere di esaminare, risulta che, appunto, la richiesta di decreto ingiuntivo del F. era stata preceduta da una richiesta stragiudiziale con specifica indicazione dei valori considerati per la determinazione dei compensi (a percentuale) pretesi.

Ciò avrebbe dovuto impegnare la Corte di merito nella verifica del fondamento della eccezione e, conseguentemente, conduce alla cassazione, sul punto, della sentenza impugnata che ha, invece, omesso l'esame nel merito del motivo di ricorso rilevandone l'inammissibilità.

L'accoglimento della censura ora esaminata, travolgendo la pronuncia della sentenza impugnata che attiene alla liquidazione degli onorari, influisce anche sulle statuizioni

relative alla liquidazione delle spese e della maggiorazione per incarico parziale, che è stata effettuata, come si chiarirà meglio in seguito, in misura percentuale sulla base degli onorari predetti.

Ciò non comporta, però, l'assorbimento delle due censure del ricorrente che investono queste ultime due statuizioni del giudice di merito contestando, in radice, il diritto del F. alle spese ed alla maggiorazione.

Esse sono infondate.

Quanto a quella che si riferisce alle spese occorre, infatti, considerare che nel giudizio di primo grado il M., contestando il diritto del professionista al "rimborso delle spese nella misura richiesta nelle singole parcelle", non ha contestato i presupposti del diritto al rimborso delle spese ma solo il loro ammontare.

Se il ricorrente intende sostenere, dunque, che il motivo di appello con il quale egli ha riprodotto testualmente l'originaria contestazione del diritto del professionista al rimborso delle spese nella misura richiesta avrebbe dovuto impegnare la Corte di merito nell'accertamento dei presupposti del diritto da quest'ultimo fatto valere, la censura in esame si affida ad un evidente travisamento del contenuto del motivo di gravame, che, riferendosi solo alla misura delle spese, in alcun modo può considerarsi anche attinente ai fatti ed alle prestazioni specifiche, che giustificando i compensi accessori, costituiscono, anche nel caso di liquidazione degli onorari a percentuale, il presupposto del diritto del professionista al rimborso delle spese.

Se addebita alla Corte di merito l'errore di non avere avvertito che il motivo di gravame avrebbe comportato, comunque, la necessità della verifica dell'ammontare delle spese pretese dal professionista, la censura in esame (che pure evidenzia un errore della motivazione da rettificare ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., avendo la Corte di merito a torto ritenuto generico un motivo di appello sufficientemente specifico, ancorché sinteticamente sviluppato) muove dall'idea che la liquidazione delle spese al professionista debba sempre ed in ogni caso rimanere legata alla rigorosa prova del loro effettivo importo, quando gli artt. 13 della legge 2.3.1949 n. 143 e 5 del d.m. 21.8.1958 consentono, invece, al professionista di "conglobare, d'accordo con il committente o, in caso di disaccordo, nella misura determinata dal Consiglio dell'ordine, tutti i compensi accessori di cui agli artt. 4 e 6 della predetta legge in una cifra che non può superare il 60% degli onorari a percentuale così autorizzando un compenso forfettario sulla spesa in questione che prescinde del tutto dalla prova, nel quantum, del loro effettivo esborso.

Anche la censura relativa alla maggiorazione per incarico parziale sembra ignorare del tutto le norme della tariffa professionale applicate per la liquidazione di questa maggiorazione.

L'art. 18 della legge 2 marzo 1949 n. 143, ricollegandosi alle disposizioni dei precedenti articoli, che enumerano i compiti del professionista incaricato di prestare la sua sussistenza all'intero svolgimento dell'opera (dalla compilazione del progetto, alla direzione dei lavori, al collaudo e alla liquidazione), indicando i criteri per la determinazione del relativo compenso, espressamente stabilisce che quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l'incarico originario, la valutazione è fatta sulla base delle funzioni specificate nella tabella B allegata alla legge, aumentata del 25%.

Essendosi, quindi, limitato alla progettazione delle villette, il F. ha chiesto la maggiorazione del 25% sui compensi liquidati in base alle aliquote della tabella B allegata alla legge n. 143 del 1949.

Il Tribunale, essendo affatto pacifico che l'incarico del M. al F. era stato relativo solo alla progettazione delle villette, ha disatteso le contestazioni del M., che senza ulteriori specificazioni, aveva sostenuto che la maggiorazione non era dovuta, ed ha, conseguentemente, riconosciuto la fondatezza della pretesa del F., rilevando che trattavasi di incarico parziale.

Il motivo di appello che riproduce la contestazione originaria del M., senza alcuna specificazione che in qualche modo potesse chiarire le relative ragioni, si rileva, così, del tutto incomprensibile e correttamente è stato, pertanto, considerato inammissibile dalla Corte di appello per la sua genericità.

Per altro, anche il motivo in esame del ricorso risulta a questa Corte del tutto incomprensibile.

Per chiarire le ragioni della contestazione del diritto alla maggiorazione per incarico parziale che si sarebbero volute ribadire con l'appello, il ricorrente si limita a precisare, infatti, che doveva considerarsi evidente "che l'incarico fosse stato, a tutto concedere ed in subordinata e ammesso ma non concesso, parziale" se "fu necessario redigere un nuovo progetto", così prospettando un argomento che, a parte l'erronea identificazione dell'incarico parziale con quello inesattamente eseguito, sembra essere ispirato solo dalla necessità di affermare che non occorre argomenti per spiegare nel motivo di appello che quello conferito al F. era un incarico parziale quando, avendo il giudice di primo grado ritenuto del tutto pacifica ed evidente la predetta premessa, l'esigenza di specificità del motivo avrebbe richiesto solo la precisazione delle ragioni per le quali si sarebbe dovuto negare la maggiorazione che la legge appunto ricollega automaticamente agli incarichi parziali.

Con il terzo motivo, il ricorrente, denunciando "omesso esame di un fatto decisivo, illogicità e violazione dell'art. 350 n. 5 cod. proc. civ.", addebita alla Corte di merito di avere considerato scusabile l'errore sulle distanze delle costruzioni commesso dal F. nel progetto delle villette da eseguire nella via X, nonostante la prova che proprio tale errore ha impedito la concessione edilizia inducendo il ricorrente a rinunciare alla relativa domanda.

A tale motivo si collega il quarto, con il quale il ricorrente, denunciando vizio di omesso esame di un fatto decisivo, illogicità e difetto di motivazione, sostiene che la Corte di merito ha del tutto omesso di considerare che il F. ha riconosciuto il suo errore di progettazione delle villette da costruire in via X tanto che ha subito predisposto un altro progetto, riducendo da tre a quattro le ville da costruire.

La censura, che deve essere senz'altro condivisa per la parte che investe la valutazione della gravità della colpa del professionista, operata dal giudice di merito attraverso un inammissibile raffronto con l'attività di controllo della commissione edilizia, anziché, come sarebbe stato corretto, alla stregua dei doveri di diligenza e di perizia che ogni professionista è tenuto ad osservare (sent. n. 3965 del 1976), non riesce a scalfire il secondo alternativo, ma di per se sufficiente, argomento, quello, cioè, della carenza di prova del danno, utilizzato dalla Corte di merito per rigettare il motivo di appello contro il capo della sentenza di primo grado che ha disatteso la domanda riconvenzionale del M..

La critica che investe questo secondo argomento è, infatti, esclusivamente basata sulla valorizzazione di una asserita successione temporale tra l'accertamento, da parte della pubblica amministrazione, delle difformità tra il progetto e le norme dei locali strumenti urbanistici e la rinuncia del M. al progetto medesimo, che, anzitutto, risulta contraddetta dai fatti riferiti dallo stesso ricorrente ed accertati nella impugnata sentenza, ove si evidenzia come la rinuncia sia seguita solo al parere favorevole della commissione edilizia, che non aveva ancora rilevato l'inosservanza delle norme sulle distanze, e che costituirebbe, comunque, un elemento indiziario dell'asserito nesso di causalità tra i vizi del progetto e la rinuncia che, essendo affatto equivoco, in alcun modo avrebbe potuto condurre il giudice di merito all'accertamento del danno che, come si espressamente avverte nella impugnata sentenza, deve essere rigorosamente provata dalla parte interessata.

Rettificata, pertanto, la motivazione della sentenza della Corte di merito nella parte in cui considera "scusabile" l'errore del professionista, anche questo motivo di ricorso deve essere rigettato.

La sentenza deve essere, pertanto, cassata solo sui punti investiti dal quinto motivo con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catania, alla quale conviene rimettere anche la pronuncia sulle spese di questo grado di giudizio.

p.q.m.

La Corte, accoglie, per quanto di ragione, il quinto motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Catania.

Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte il 27 settembre 1993.